

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2026, n. 15-2430

Legge regionale n. 13/2021, articolo 3. Approvazione, a modifica della D.G.R. 16-4890 del 14 aprile 2022, delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle cooperative di comunità.



Seduta N° 154

Adunanza 13 APRILE 2026

Il giorno 13 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 15-2430/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 13/2021, articolo 3. Approvazione, a modifica della D.G.R. 16-4890 del 14 aprile 2022, delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle cooperative di comunità.

A relazione di: (Tronzano), Marrone

Premesso che la legge regionale n. 13/2021 “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”, in particolare:

all'articolo 1, sancisce che la Regione Piemonte riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle Cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale;

all'articolo 3, comma 1, istituisce, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale medesima, possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità;

all'articolo 3, comma 3, attribuisce alla Giunta regionale di stabilire, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo;

all'articolo 3, comma 3, stabilisce che la tenuta dell'Albo e tutti gli adempimenti connessi sono di competenza della Direzione regionale competente e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Richiamato che la D.G.R. n. 16-4890 del 14 aprile 2022 ha approvato le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità, nonché le modalità per la presentazione delle relative domande.

Premesso, inoltre, che la citata legge regionale n. 13/2021 è stata modificata come in sintesi di seguito rappresentato:

- la legge regionale n. 3/2023 è intervenuta in ordine all'integrazione delle iniziative previste a sostegno del territorio e ha ampliato le aree di intervento delle cooperative di comunità, introducendo le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa;
 - la legge regionale n. 9/2025 è intervenuta in ordine all'allargamento del novero della base sociale.
- Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, il Settore "Imprese Cooperative", alla luce delle sopra citate innovazioni normative, ha elaborato un documento tecnico per adeguare i vigenti criteri alle suddette novità ed, in particolare, per:
- valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografica o criticità sociali, risultano in condizioni di disagio;
 - definire con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
 - estendere la possibilità di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale individuando il degrado urbano e metropolitano quale fenomeno da arginare accanto allo spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne;
 - estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da criticità sotto il profilo della scarsità di servizi resi alla collettività e della presenza di disagio sociale ed economico;
 - specificare ulteriormente le attività caratterizzanti le cooperative di comunità, nonché le caratteristiche dei soci con conseguente ampliamento della base sociale;
 - disciplinare il riconoscimento delle comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa quali cooperative di comunità;
 - riorganizzare il processo di gestione in ordine alle attività di valutazione in linea con la normativa vigente.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 19-1340 del 7 luglio 2025, la quale ha disposto l'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Competitività del sistema regionale, ivi compresa l'individuazione dei relativi termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione all'Albo regionale di cui sopra.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028".

Sentita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 13/2021, la III Commissione consiliare, che nella seduta del 08 Aprile 2026, ha espresso parere favorevole sui contenuti del sopra citato documento tecnico.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 succitata.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2021 ed a modifica della D.G.R. 16-4890 del 14 aprile 2022, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle

cooperative di comunità, di cui all'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporre che il presente provvedimento diventa efficace dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che sono fatte salve le istanze presentate dalle cooperative costituite a tale data, purché provvedano ad adeguare i propri statuti entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore "Imprese Cooperative", l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2430-2026-All_1-Allegato_A1_AlboCoopComunità.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Albo regionale delle cooperative di comunità, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/2021. Modalità di gestione e procedure e termini per l'iscrizione

PREMESSE

Il presente documento detta le disposizioni per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/2021, e per il suo mantenimento.

1. DEFINIZIONI

1.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 13/2021, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 9/2025, le Cooperative di Comunità perseguono come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, o eleggono come propria, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

1.2 Tali iniziative da perseguire sono volte a:

- rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale,
- rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio,
- a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali,
- favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
- arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.

2. SOGGETTI DESTINATARI

2.1 Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, della citata legge regionale n. 13/2021, possono essere riconosciute quali cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ivi comprese le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 3 e 4.

3. REQUISITI GENERALI PER L'ISCRIZIONE

3.1 Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale le cooperative di comunità, di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale n. 13/2021, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte;
- b) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 "Provvedimenti per la cooperazione" ed al decreto legislativo n. 6/2003, di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;
- c) essere iscritte all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 6/2003 e dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- d) essere regolarmente iscritte e attive presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in ragione della sede legale della cooperativa di comunità;
- e) non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- f) aver depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
- g) aver assolto agli obblighi previdenziali e assicurativi come previsti dalle leggi applicabili e non essere incorsi in violazioni rispetto a detti obblighi, non conciliabili in via amministrativa;
- h) applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008;
- i) essere in regola con gli adempimenti di legge relativi alla revisione della cooperativa, di cui al decreto legislativo n. 220/2002 oppure dare dimostrazione che la stessa abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative;
- j) non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 ed in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'autorità nazionale anticorruzione.

4. REQUISITI SPECIFICI PER LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITÀ

4.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2021, lo statuto della cooperativa dovrà indicare la qualifica di cooperativa di comunità accompagnata dalla denominazione sociale tipica. Dallo Statuto si dovrà evincere ove le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e

in quale ambito territoriale specifico della regione Piemonte intendono operare. L'ambito territoriale, identificato in modo specifico senza margini di ambiguità, dovrà presentare fattori di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne, declino economico, degrado sociale, urbano e metropolitano. Si dovrà evincere, altresì, il legame dei soci con la comunità locale e il territorio. Inoltre, gli Statuti devono attestare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività e l'assenza di fini di lucro nonché prevedere finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità di riferimento.

4.2 L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, dovrà indicare le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile e gli specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali. Il bilancio di esercizio dovrà indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli obiettivi a vantaggio della collettività e del territorio.

4.3 Le cooperative di comunità, nell'ambito del territorio di riferimento, dovranno sviluppare un'attività economica volta al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico o degrado sociale o urbanistico.

4.4 I soci delle cooperative di comunità potranno essere persone fisiche o persone giuridiche che a vario titolo operano nella comunità di riferimento. La prevalenza dei soci dovrà essere costituita da:

- persone fisiche residenti, domiciliate o che a vario titolo operino, anche con la propria attività lavorativa o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata;
- persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata e che in essa operino con carattere di continuità. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici. Tali limitazioni non si applicano ai soci possessori di strumenti finanziari.

5. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

5.1 Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità presenta al responsabile del procedimento formale istanza di iscrizione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000.

5.2 L'istanza dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma digitale ed inviata tramite PEC intestata alla medesima Società Cooperativa di cui si sta presentando istanza ovvero attraverso eventuale apposita piattaforma gestionale digitale, usando l'apposita modulistica debitamente compilata.

5.3 La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica saranno definiti con provvedimenti dirigenziali e pubblicate in evidenza sul portale istituzionale a cura del responsabile del procedimento.

5.4 L'istanza dovrà essere corredata dalla presentazione della documentazione obbligatoria all'accoglimento della domanda di cui al successivo punto 5.5.

5.5 La documentazione obbligatoria da allegare all'istanza di iscrizione è la seguente:

- i. Atto costitutivo, Statuto e ogni successiva modificazione, redatti in forma pubblica regolarmente registrati e in copia conforme all'originale e/o in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento valida ai sensi dell'articoli 22 e 23 del codice dell'Amministrazione digitale;
- ii. Tabella soci contenente la tipologia di socio e legame con il territorio secondo il modello predisposto dall'amministrazione;
- iii. Copia del Verbale dell'ultima revisione, completo delle firme del Revisore e del Legale Rappresentante della Società Cooperativa.
- iv. Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
- v. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dsan) relativa all'applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- vi. Copia del Regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- vii. Copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, se presenti e/o se dovute;
- viii. Copia del Bilancio sociale redatto ai sensi delle "linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/2017" approvate con il decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove obbligatorio;
- ix. Relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, una relazione articolata sull'attività che la cooperativa sta svolgendo o intenda svolgere.

5.6 Il responsabile del procedimento per la procedura di iscrizione all'albo è il Settore regionale "Imprese Cooperative" della Direzione Competitività del Sistema Regionale che, a seguito delle attività di verifica e valutazione di cui al successivo punto 11, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURP e dandone comunicazione al Legale Rappresentante della cooperativa di comunità. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

5.7 Nel caso in cui la domanda di iscrizione o la documentazione presentata risultino carenti o incomplete, verranno richieste integrazioni o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione; tali integrazioni e/o chiarimenti dovranno essere forniti dal soggetto interessato entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, trascorso detto termine l'amministrazione deciderà sulla base dei documenti in suo possesso.

5.8 Nel caso in cui l'istruttoria evidenziasse la mancanza di uno o più requisiti di cui all'articolo 2, il responsabile del procedimento invierà all'interessato un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, contenente le motivazioni poste a sostegno del rigetto dell'istanza; qualora le controdeduzioni eventualmente presentate non dovessero sanare le mancanze riscontrate, il responsabile del procedimento disporrà il rigetto dell'istanza.

5.9 Qualora la domanda di iscrizione all'albo venga rigettata, i soggetti interessati possono presentare una nuova domanda di iscrizione nel momento in cui siano soddisfatti i requisiti previsti dal punto 3 e 4.

6. MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

6.1 Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo dovranno dimostrare ogni due anni il possesso dei requisiti previsti mediante l'invio al responsabile del procedimento della documentazione di cui al successivo punto 7.

6.2 L'iscrizione all'Albo regionale non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

7. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

7.1 Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo regionale dovranno comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di 60 giorni dall'evento, ogni modifica intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e precisamente:

- la messa in liquidazione o scioglimento,
- la variazione del legale rappresentante,
- la variazione della denominazione sociale,
- le modifiche dello statuto,
- il trasferimento della sede.

7.2 Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo regionale, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, dovranno trasmettere, con cadenza biennale, entro il 30 settembre dell'anno competente:

- verbale dell'ultima revisione, completo delle firme del Revisore e del Legale Rappresentante della Società Cooperativa;
- copia dell'ultimo bilancio approvato regolarmente depositato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale se previste e/o dovute;
- copia del bilancio sociale regolarmente depositato, ove obbligatorio;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale;
- Relazione biennale (relativa agli ultimi 2 anni) dell'attività svolta, attestante il perseguimento delle finalità proprie delle cooperative di comunità, disciplinate dalla legge regionale n. 13/2021.

7.3 La mancata comunicazione di modifiche e variazioni di cui al punto 7.1 e/o il mancato rispetto, degli adempimenti riferiti al mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui al punto 7.2, sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.

8. EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

8.1 L'iscrizione nell'Albo regionale è condizione per accedere, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2021, ai seguenti interventi agevolativi regionali:

- a) finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di avviamento;
- b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;
- c) incentivi finalizzati alla creazione di nuova occupazione;
- d) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

9. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ALBO

9.1 Nell'Albo regionale sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità e nello specifico:

- la denominazione,
- l'indirizzo della sede legale e della sede per spedizione,
- recapiti: telefono, indirizzo mail, indirizzo di posta certificata e sito,
- la descrizione sintetica dell'attività svolta,
- gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

9.2 All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità sarà attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la rispettiva documentazione.

10. CANCELLAZIONE

10.1 La cancellazione dall'Albo sarà disposta nei seguenti casi:

- istanza di cancellazione della cooperativa di comunità iscritta;
- perdita di uno o più requisiti indicati ai punti 3 e 4, come specificato al successivo punto 10.2

10.2 Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione, indicati ai punti 3 e 4, il responsabile del procedimento avvia il procedimento di cancellazione, i cui termini decorrono dalla data di comunicazione di avvio del procedimento stesso. La cooperativa di comunità, entro 30 giorni dalla data dell'avvio del procedimento di cancellazione, può presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento. In caso di inerzia si disporrà la cancellazione dall'Albo regionale entro 120 giorni dall'avvio del procedimento con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP.

10.3 Le cooperative di comunità cancellate dall'Albo possono essere nuovamente iscritte nel momento in cui siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui ai punti 3 e 4. L'iscrizione avviene a seguito della presentazione di una nuova domanda di iscrizione secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

11. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Il responsabile del procedimento per la verifica e la valutazione delle istanze è il Settore "Imprese cooperative" della Direzione Competitività del Sistema regionale.

11.2 Il responsabile del procedimento può avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione composto da dirigenti/funzionari regionali esperti, per la verifica e valutazione dei requisiti specifici di cui al punto 4, nonché per la valutazione della Relazione richiamata al punto 7.2.

12. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

12.1 L'Albo regionale ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

13. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1. La responsabilità dei procedimenti descritti nel presente documento è in capo al Settore 'Imprese Cooperative' della Direzione Competitività del Sistema regionale.